



Città metropolitana di Venezia

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre

OGGETTO: SUA per conto del Comune di Chioggia: Procedura aperta per l'individuazione di un soggetto attuatore per la co-progettazione e la gestione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR ordinari). CIG: 738040460C

Un operatore economico formula i seguenti tre quesiti:

PREMESSO

La cooperativa A (mandataria) e la cooperativa B (mandante) intendono partecipare alla suddetta gara in un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito

SI CHIEDE

- Di confermare se in caso di avvalimento sia dei requisiti di capacità economica-finanziaria che di capacità tecnico-professionale da parte della cooperativa B (mandante) alla cooperativa A (mandataria) non si incorre nell'esclusione del concorrente RTI non ancora costituito, in quanto trattasi di un unico concorrente.
- Se il requisito di capacità tecnica professionale descritto nel disciplinare di gara: "avere eseguito negli ultimi tre anni (2015-2016-2017), con buon esito, a favore di soggetti pubblici, servizi identici a quelli oggetto della presente procedura e descritti nel capitolato per un importo complessivo non inferiore ad € 1.159.135,71 IVA esclusa; dovranno essere indicati i periodi di espletamento e gli enti presso i quali è stato prestato" deve essere posseduto in toto sia dalla cooperativa A (mandataria) che dalla cooperativa B (mandante) o dal costituendo raggruppamento nel suo complesso, con la mandataria in possesso della percentuale maggiore e la mandante con almeno il 10% del fatturato richiesto?
- Il fatturato del requisito di capacità tecnica professionale descritto nel disciplinare di gara (di € 1.159.135,71 IVA esclusa nel triennio 2015-2016-2017) si intende soddisfatto dalla somma di fatturati di servizi identici di diversi committenti o dal fatturato di un unico servizio riferito ad un unico committente?

Risposte

- Si conferma: vedasi art. 89, comma 1, del D. lgs 50/2016, *“L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.....”*
- Si veda il disciplinare di gara a pag. 11, **“INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI”**.
- Il fatturato del requisito di capacità tecnica professionale descritto nel disciplinare di gara si intende soddisfatto dalla somma di fatturati di servizi identici di diversi committenti.

Mestre, 04/04/2018

IL Dirigente S.U.A.
dr. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)